

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1180**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PIGNEDOLI, BODINI, FONTANA,  
GALARDI, ENRIQUES, CARLONI e BARBOLINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2006**

---

Misure per l’uso efficiente delle risorse idriche

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse idriche nazionali e per garantire un più razionale ed efficiente utilizzo delle medesime nelle diverse aree territoriali del Paese.

L'acqua, pur essendo una risorsa rinnovabile, le cui riserve sono continuamente reintegrate attraverso il ciclo naturale, sta diventando in talune aree del Paese un bene scarso, a volte addirittura indisponibile. Laddove al contrario è disponibile, si assiste al costante peggioramento della qualità delle riserve a causa dell'inquinamento progressivo delle falde prodotto dall'azione dell'uomo.

Secondo gli ultimi rilievi dell'Istituto per le risorse mondiali (*World resources institute*), il 27 per cento del territorio italiano è minacciato dall'inaridimento e un cittadino su tre non può aprire i rubinetti. La desertificazione avanza progressivamente dalla Sicilia, alla Sardegna, verso la Puglia, la Calabria, la Basilicata e la Campania e da ultimo verso alcune regioni del nord del Paese.

La disponibilità di acqua dolce potabile si fa sempre più scarsa e, pertanto, va attentamente protetta con azioni di disincentivazione degli sprechi e con misure di utilizzo alternativo delle risorse.

Nel merito, il presente provvedimento propone, con l'articolo 1, un riordino degli interventi a pioggia nel settore delle risorse idriche, attraverso la razionalizzazione delle misure di intervento. In particolare, si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture, quello dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia tenuto

a predisporre un apposito «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico» finalizzato al riordino e alla definizione degli interventi infrastrutturali di preminente interesse nazionale e al coordinamento nella realizzazione delle opere nel settore idrico. A tal fine, si prevede che facciano parte del programma gli interventi predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le opere relative al settore idrico già inserite nel «Programma delle infrastrutture strategiche» approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, il «Piano nazionale delle infrastrutture per le risorse idriche nel Mezzogiorno», di cui si propone l'istituzione in questo medesimo disegno di legge, e gli ulteriori interventi previsti nell'ambito degli Accordi di programma.

L'articolo 2, in linea con gli obiettivi di razionalizzazione degli interventi nel settore idrico e di lotta alla siccità, prevede infatti l'istituzione di un piano di interventi infrastrutturali per le risorse idriche nel Mezzogiorno, con particolare riguardo all'utilizzo razionale dell'acqua nel settore dell'agricoltura. Il piano, redatto sulla base delle richieste presentate dalla Conferenza Stato-regioni, individua annualmente le opere idriche infrastrutturali di prioritario rilievo per le aree territoriali del Mezzogiorno a servizio della produzione agricola ad integrazione degli schemi irrigui esistenti, i tempi e le modalità di realizzazione delle singole opere, nonché le risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione, manutenzione e controllo.

L'articolo 3 prevede agevolazioni a favore degli imprenditori del settore agricolo che investono nella realizzazione di invasi e cisterne per l'accumulo di acque piovane da destinare all'uso irriguo. Tali agevolazioni

potrebbero rappresentare uno dei fattori per il rilancio del settore agricolo del Mezzogiorno, gravemente danneggiato da ripetuti episodi di siccità nel corso degli ultimi anni.

L'articolo 4 dispone contributi a favore degli enti gestori e di distribuzione delle risorse idriche finalizzati all'acquisto di tecnologia e prodotti miranti alla riduzione delle perdite di acqua nelle condutture e al risparmio dell'acqua presso gli utenti privati finali. Infine, all'articolo 5, il presente disegno di legge prevede apposite misure finalizzate

ad incentivare l'attuazione di investimenti e la gestione del servizio idrico integrato. A tal fine il CIPE, in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate, è chiamato ad accantonare un'apposita riserva premiale da riconoscere ai comuni e alle province del Mezzogiorno che risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore.

Per tutti i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Programma nazionale degli interventi  
nel settore idrico)*

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare le risorse idriche nazionali e di garantirne un più efficiente utilizzo negli usi pubblici e privati, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito programma nazionale degli interventi nel settore idrico, di seguito denominato «programma nazionale», mirato alla razionalizzazione e alla definizione degli interventi infrastrutturali di preminente interesse nazionale e al coordinamento nella realizzazione delle opere nel settore idrico. Fanno parte del programma nazionale:

a) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;

b) le opere relative al settore idrico già inserite nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121;

c) il «piano nazionale delle infrastrutture per le risorse idriche nel Mezzogiorno», di cui all'articolo 2;

d) gli ulteriori interventi previsti nell'ambito degli accordi di programma quadro per la tutela delle acque e per la gestione integrata delle risorse idriche.

## Art. 2.

*(Piano nazionale delle infrastrutture per le risorse idriche nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di migliorare e di garantire un più efficace utilizzo delle risorse idriche, con particolare riguardo al settore dell'agricoltura, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e d'intesa con le regioni e le provincie del Mezzogiorno, approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale, il «Piano nazionale delle infrastrutture per le risorse idriche nel Mezzogiorno» di seguito denominato «piano».

2. Il piano, redatto sulla base delle richieste presentate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sentiti gli enti interessati, le associazioni di categoria e il CNR, individua annualmente le opere idriche infrastrutturali di prioritario rilievo per le aree territoriali del Mezzogiorno a servizio della produzione agricola, ad integrazione degli schemi irrigui esistenti, i tempi e le modalità di realizzazione delle singole opere, nonché le risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione, manutenzione e controllo.

3. Per l'attuazione del piano sono stanziati, a decorrere dall'anno 2007, 150 milioni di euro.

## Art. 3.

*(Agevolazioni fiscali per la realizzazione di invasi ad uso irriguo)*

1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, a decorrere dal 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individua, per l'anno in corso, meccanismi progressivi di diminuzione della pressione fiscale per premiare comportamenti virtuosi aziendali diretti al minore e più oculato utilizzo di acqua a fini agricoli. Inoltre prevede l'erogazione di incentivi fiscali per la costruzione di invasi e cisterne per l'accumulo di acque piovane destinate all'uso irriguo, a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2135 del codice civile.

## Art. 4.

*(Contributi per il risparmio della risorsa acqua)*

1. Al fine di ridurre i consumi di acqua e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo delle risorse idriche, sono concessi alle società che offrono o gestiscono servizi idrici che prevedano la partecipazione di aziende municipalizzate o altri enti pubblici, contributi per l'acquisto di dotazioni tecnologiche necessarie al miglioramento dell'efficienza degli impianti di distribuzione dell'acqua, nonché per l'acquisto e la distribuzione agli utenti finali di prodotti per il risparmio dell'acqua, nella misura massima del 40 per cento della spesa sostenuta.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su delibera del CIPE.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziare risorse pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

#### Art. 5.

##### *(Misure per lo sviluppo del servizio idrico integrato nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione del servizio idrico integrato, il CIPE, in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 100 milioni di euro, da destinarsi per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province del Mezzogiorno che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2. Il CIPE, con delibera da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale di cui al comma 1, le cui gestioni risultino affidate entro il 30 giugno 2007.

#### Art. 6.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determi-

nati nel limite massimo di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base per il calcolo dell'imposta di consumo di alcole destinati alla vendita al pubblico, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.